



VISITE SANITARIE AZIENDALI



Negli ultimi tempi la Telecom sta effettuando numerosi accertamenti sanitari sui lavoratori. In diversi casi questi accertamenti vanno al di là di quanto previsto per legge, con esami che esulano dal rappresentare il semplice stato fisico del lavoratore utile all'attività lavorativa e dai quali si possono ricavare dati sensibili sul generale stato di salute, come, ad esempio, gli esami di sangue e urine per i tecnici esterni.

Questa è una cosa grave perché con simili esami si viola la sfera privata dell'individuo e, potenzialmente, si possono ricavare abitudini alimentari e comportamentali, patologie attuali e future.

Tutti elementi che il datore di lavoro può poi usare nell'assegnazione delle attività lavorative, ma non solo anche per la collocazione in un reparto anziché in un altro, per operare trasferimenti, per discriminarlo nei passaggi di livello o altro ancora.

E' vero che c'è il segreto professionale e la tutela dei dati sensibili ma, ad esempio, il fatto che alcuni medici competenti dell'azienda sono anche direttori degli enti pubblici che fanno gli esami (in Toscana è così!) pone più di un interrogativo.

Riteniamo, perciò, utile mettere a conoscenza tutti i lavoratori dei propri diritti nel caso di visita medica e accertamenti sanitari dell'azienda:

- gli accertamenti sanitari devono essere strettamente legati ai fini dell'attività lavorativa, non possono essere eccessivi in tal senso;
- sia in caso di visite inerenti la sorveglianza sanitaria (in Telecom i lavoratori addetti ai Videoterminali, al lavoro notturno, all'uso di sostanza chimiche o esposti a radiazioni ionizzanti) sia in caso di visita art. 5 Legge 300/70 (per idoneità alla mansione, come avviene per i tecnici esterni) il lavoratore può far ricorso alla ASL rispetto all'esito di idoneità (anche parziale con prescrizioni) o non idoneità alla mansione entro 30 giorni;
- lo stesso lavoratore può chiedere al medico competente dell'azienda di essere sottoposto a visite mediche o esami specialistici se ritiene che il suo stato di salute non sia compatibile con le mansioni che sta svolgendo;
- Inoltre il lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (addetti ai VDT, ecc.) può chiedere copia della propria cartella sanitaria e di rischio all'azienda, che ha l'obbligo di istituire, conservare e consegnare al lavoratore che la richiede (art. 4 Dlgs 626/94).

In merito all'attestazione di idoneità alle attività di "interventi su impianti di telecomunicazioni" e "rapporti con la clientela" richiesta da Telecom all'ente pubblico che effettua le visite ai tecnici dubitiamo fortemente che quest'ultimo abbia la competenza a valutare l'idoneità a tali attività e ci chiediamo con quali accertamenti/esami effettua queste valutazioni.

Gli RLS del sindacato di base in merito agli accertamenti sui tecnici esterni rete hanno chiesto al servizio di prevenzione e al medico competente della Telecom di conoscere la tipologia degli esami, il loro significato e le motivazioni che sono alla base degli stessi. Le risposte date sono state generiche e non esaurienti. Perciò il sindacato FLMUniti-CUB e i suoi RSU/RLS denunciano questa situazione e invitano l'azienda al rispetto delle normative di legge in materia di accertamenti sanitari sui dipendenti che esortiamo a contattarci per le tutele del caso, riservandoci di interessare gli organi di controllo (ASL, garante della privacy).

Firenze, settembre 2007

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Galliano 107 tel./fax 055/3200938 www.flmutim.it
email: flmufi@flmutim.it - firenze@flmutim.it